



per obbligatoria comunicazione  
e not. fice

N. 31736/11 R.G. N.R.  
N. 31771/11 R.G. G.I.P.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
*Il Giudice per le indagini preliminari*  
**Sezione XXXVII**  
*Dott.ssa Amelia Primavera*

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Dott.ssa Amelia Primavera  
*Amelia Primavera*

Letta l'istanza di revoca o sostituzione avanzata in data 16.9.2011 nell'interesse di **Tarantini Gianpaolo** letto il parere favorevole del pubblico ministero;  
premesse che, con ordinanza cautelare emessa in data 30.8.2011, questo GIP individuava la competenza territoriale dell'A.G. napoletana ai sensi dell'art. 9 comma 3 c.p.p., non essendo emersi, al momento della decisione, elementi concreti per individuare il luogo ove erano state effettuate le dazioni di denaro oggetto dell'attività estorsiva;  
vista l'attività istruttoria svolta dal Pm in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare ed, in particolare, le dichiarazioni rese da Brambilla Marinella e la "memoria" depositata nell'interesse della persona offesa;  
rilevato che la Brambilla, sentita in data 2.9.2011, dichiarava di aver, in più occasioni, corrisposto, su indicazione e per conto del Berlusconi, somme di denaro destinate al Lavitola ed al Tarantini; che tali somme venivano ritirate da un incaricato del Lavitola in Roma presso Palazzo Grazioli, residenza romana del Berlusconi;  
rilevato che le dichiarazioni della Brambilla risultano indirettamente riscontrate dalle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso al Lavitola e contestate alla teste nel corso della sua audizione (cfr. verbale di a.i.t.);  
rilevato, altresì, che la stessa vittima del reato ha confermato, nella memoria depositata, di aver corrisposto, personalmente, le somme di denaro in contestazione sempre in Roma, traendo tali somme da proprie disponibilità liquide che teneva presso la sua abitazione di Palazzo Grazioli;  
ritenuto che, allo stato, le dichiarazioni della Brambilla, e quanto affermato dal Berlusconi nella memoria depositata, risultano credibili proprio con riferimento al luogo della dazione del denaro, oggetto dell'attività estorsiva ipotizzata;  
rilevato, peraltro, che dall'attività istruttoria trasmessa a questo GIP dal Pm a corredo dell'istanza da qua, non emergono elementi idonei a smentire le affermazioni dei testi indicati in ordine al luogo della dazione del denaro e, quindi, al luogo del commesso reato, così come contestato;  
ritenuto, quindi, che, a seguito dell'attività istruttoria successiva all'emissione della misura cautelare, è possibile ora determinare la competenza territoriale con riferimento alla regola di cui al I comma dell'art. 8 c.p.p., che fissa, in ordine al reato di estorsione (per come contestato nell'ordinanza applicativa della custodia in carcere) la competenza



dell'A.G. romana, nel cui circondario si è consumato il reato;  
visto l'art. 22 c.p.p.

P.Q.M.


Dichiara la propria incompetenza territoriale in ordine al provvedimento richiesto e dispone trasmettersi gli atti al P.M. per l'ulteriore corso.

Visto l'art. 150 c.p.p. dispone che la notifica del presente provvedimento ai difensori dell'indagato e che la comunicazione al P.M. venga effettuata a mezzo fax con conferma telefonica dell'avvenuta ricezione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, 20.9.2011

Il Cancelliere

il Giudice  
dot. ssa Amelia Primavera  


Depositato in cancelleria il \_\_\_\_\_  
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERMUTATO IN CANCELLERIA  
IN CANCELLERIA

Oggi 20 SET 2011  
